



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- Visto in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito di “Sulcis – Iglesiente – Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Sulcis – Iglesiente – Guspinese”;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Sulcis – Iglesiente – Guspinese”;
- Vista la nota dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014 con protocollo n. 18738, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 228/STA del 19 maggio 2015 recante l’approvazione con prescrizioni del “Progetto di bonifica della matrice acque di falda dell’area De.Co.” trasmessa dalla Syndial SpA con nota del 30 dicembre 2010 con protocollo n. 197/10;
- Visto il documento “Stabilimento di Assemini – Area Deposito Costiero – Variante del progetto operativo di bonifica” trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 22 dicembre 2015 con protocollo n. 180, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21112/STA del 28 dicembre 2015;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 7 aprile 2016 che, valutata la riduzione delle tempistiche di realizzazione del progetto a parità di efficacia ambientale, ha ritenuto condivisibile la variante proposta nel documento “Stabilimento di Assemini – Area Deposito Costiero – Variante del progetto operativo di bonifica”, chiedendo alla Syndial SpA di trasmettere un progetto di bonifica complessivo aggiornato con le modifiche proposte nella variante medesima;
- Vista la “Variante del progetto operativo di bonifica area deposito costiero” trasmessa dalla Syndial SpA e dalla Ing. Luigi Conti Vecchi SpA con nota del 28 novembre 2016 con doppio protocollo n. 357/16 (Syndial SpA) e 202 (Ing. Luigi Conti Vecchi

	SpA), acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23366/STA del 6 dicembre 2016;
Considerato	che nella nota del 28 novembre 2016 con doppio protocollo n. 357/16 (Syndial SpA) e 202 (Ing. Luigi Conti Vecchi SpA), acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23366/STA del 6 dicembre 2016, si comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Syndial SpA ha conferito alla Ing. Luigi Conti Vecchi SpA, controllata 100% dalla Syndial SpA, il ramo d’azienda denominato convenzionalmente “Ciclo cloro e derivati”;</li> <li>• per volontà delle parti contrattuali la conferitaria Ing. Luigi Conti Vecchi SpA intende subentrare nei procedimenti di bonifica già avviati dalla conferente Syndial SpA e relativi alle aree trasferite con il ramo d’azienda con l’impegno di eseguirli come già istruiti e decretati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;</li> <li>• conseguentemente la Syndial SpA e la Ing. Luigi Conti Vecchi SpA chiedono l’intestazione a loro nome del decreto che approverà la “Variante del progetto operativo di bonifica area deposito costiero”, dichiarandosi disponibili ad emettere, ognuno per proprio conto, fideiussioni di ammontare proporzionale alla rispettiva quota di pertinenza della spesa;</li> </ul>
Visti	i pareri della Città Metropolitana di Cagliari sulla “Variante del progetto operativo di bonifica area deposito costiero”, trasmessi con nota del 6 febbraio con protocollo n. 3425, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2527/STA del 6 febbraio 2017;
Visto	il parere congiunto della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari sulla “Variante del progetto operativo di bonifica area deposito costiero”, trasmesso con nota del 13 febbraio 2017 con protocollo n. 2815, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3199/STA del 13 febbraio 2017;
Visto	il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sulla “Variante del progetto operativo di bonifica area deposito costiero”, anticipato per la vie brevi e trasmesso ufficialmente con nota del 23 febbraio 2017 con protocollo n. 8791, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4145/STA del 23 febbraio 2017;
Visto	il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 22 febbraio 2017, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 102/STA del 21 marzo 2017, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni la “Variante del progetto operativo di bonifica area deposito costiero” trasmessa dalla Syndial SpA e dalla Ing. Luigi Conti Vecchi SpA con nota del 28 novembre 2016 con doppio protocollo n. 357/16 (Syndial SpA) e 202 (Ing. Luigi Conti Vecchi SpA);
Vista	la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 5 aprile 2017 con protocollo n. 7117, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7748/STA del 6 aprile 2017, nella quale si afferma che per gli interventi ricompresi nella “Variante del progetto operativo di bonifica area deposito costiero” non è necessario attivare le procedure di valutazione ambientale;
Visto	il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 4 agosto 2017 con protocollo n. 333509, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17258/STA del 21 agosto 2017;
Considerato	che la Conferenza di servizi decisoria del 22 febbraio 2017 ha stabilito che la fideiussione unica e cointestata alla Syndial SpA e alla Ing. Luigi Conti Vecchi SpA a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi previsti

nella “Variante del progetto operativo di bonifica area deposito costiero”, dovrà essere rilasciata con riferimento alla stima più cautelativa (+ 30%) dei costi;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il progetto di bonifica denominato “Variante del progetto operativo di bonifica area deposito costiero” trasmesso dalla Syndial SpA e dalla Ing. Luigi Conti Vecchi SpA con nota del 28 novembre 2016 con doppio protocollo n. 357/16 (Syndial SpA) e 202 (Ing. Luigi Conti Vecchi SpA), a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni.
  1. gli scarichi in uscita dall’impianto TAF1 e dall’impianto DECO devono essere controllati a piè di impianto, ovvero in uscita prima dell’immissione nella rete fognaria di stabilimento, e devono essere conformi alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico in acque superficiali. Rimangono valide le deroghe per i parametri di cloruri e solfati in considerazione del conferimento finale all’impianto TAS di stabilimento;
  2. per i limiti allo scarico dovrà essere garantita una riduzione della massa dei contaminanti, ovvero minimizzarne l’eventuale effetto diluizione per la loro riduzione finale. Complessivamente il sistema proposto dovrà operare coerentemente ai contenuti dell’articolo 243, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero dovrà garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti trattate;
  3. lo scarico dell’impianto DECO dovrà essere conferito esclusivamente nella rete fognaria di stabilimento e dovrà essere evitato il conferimento all’impianto CACIP al fine di avere il pieno controllo dei flussi idrici derivanti dalle operazioni di trattamento delle acque di falda;
  4. il nuovo camino L-401 è vincolato al rispetto dei valori limite stabiliti nella Tabella denominata A3 (Allegato D). Il monitoraggio del parametro Carbonio Organico totale (T.O.C.) avrà cadenza mensile a valle e a monte del sistema di abbattimento a carboni attivi;
  5. il camino L-401 dovrà essere dotato di apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso, di sistema di misurazione in continuo dei 00V espresso come Carbonio Organico totale (T.O.C.) e di portata;
  6. il gestore dovrà dotarsi di un registro (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell’impianto produttivo, sostituzione filtri) secondo il modello previsto dall’Appendice 2 dell’Allegato VI alla Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  7. la data della messa in esercizio degli impianti dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, naturali e consecutivi, alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune di Assemini e al Dipartimento provinciale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna competente per territorio. Salvo particolari caratteristiche tecniche dell’impianto, di cui il gestore dovrà dare evidenza, la messa a regime degli stessi non potrà superare 3 mesi dalla data di messa in esercizio. A decorrere dalla data di messa a regime, in un periodo continuativo di marcia controllata, dovranno essere effettuati i controlli analitici delle emissioni per ciascun punto di emissione attivato, ai fini del rispetto dei valori limite riportati nella Tabella A3. Entro i successivi 15 giorni dalla loro effettuazione, i risultati, accompagnati dai certificati e dalle informazioni relative ai parametri analitici di esercizio, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Cagliari e al Dipartimento provinciale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna competente per territorio. La campagna di monitoraggio deve essere concordata con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna;
  8. se durante la messa a regime dell’impianto si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’Azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata a/r o di posta elettronica certificata, alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune di Assemini e al

Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna competente per territorio. La proroga si intende concessa qualora la Città Metropolitana di Cagliari non si esprima entro 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

9. gli autocontrolli devono essere svolti tenendo conto delle condizioni più gravose d'esercizio dell'impianto; copia conforme delle analisi effettuate, i cui valori dovranno essere conformi a quanto indicato nella Tabella A3, dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune competente per territorio e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – Dipartimento di Cagliari, secondo quanto previsto dell'Allegato VI alla Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  10. ai sensi dell'articolo 271, comma 14, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se si dovesse verificare un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente (Città Metropolitana di Cagliari), informata entro otto ore successive, può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
  11. i serbatoi denominati S1003, S1004, S1008 e S1009 che alimentano le due linee di trattamento, così come riportato nel capitolo 7.2, dovranno essere alimentati esclusivamente dalle acque provenienti dalle barriere delle Aree DECO, Oleodotto, Radice Pontile e Is Campus;
  12. l'efficienza dell'impianto dovrà essere verificata tramite un monitoraggio dell'acqua in ingresso e in uscita dall'impianto, su tutti parametri oggetto di bonifica, con frequenza mensile e di durata di 1 anno. I report dovranno pervenire trimestralmente agli Enti di controllo. Le cadenze dei successivi monitoraggi saranno definite in apposito tavolo tecnico con gli Enti di controllo sulla base dei risultati rilevati;
  13. in merito al collaudo della bonifica, si condivide quanto riportato nel capitolo 8.3 e nel capitolo 8.4, che di fatto è parte integrante del collaudo stesso. Si rimanda ad apposito tavolo tecnico la valutazione degli interventi necessari, ivi comprese durata, cadenza e rete di monitoraggio, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
  14. in relazione agli obiettivi di rimozione dei contaminanti operato dal Modulo DECO l'Azienda propone (Tavola 13) il bilancio di materia relativo all'abbattimento dei contaminanti nelle condizioni medie. Esso evidenzia un'apprezzabile resa per tutti gli analiti di interesse contenuti nelle acque emunte dalle Aree Is Campus, DECO, Radice Pontile, Oleodotto. Poiché le acque emunte dalle Aree Is Campus, DECO, Radice Pontile, Oleodotto mostrano per diversi parametri (es. sommatoria organo alogenati, benzene) delle concentrazioni inferiori di circa un ordine di grandezza rispetto alle acque provenienti dall'area stabilimento e area esterna, il loro convogliamento al TAF 1 comporterebbe un abbassamento della concentrazione media di molti contaminanti quale risultato di una mera diluizione. In ottemperanza all'articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si chiede che la massa di contaminanti in uscita dal TAF 1, quando tratta tutti i flussi di acqua (area stabilimento, aree esterne, aree Is Campus, DECO, Radice Pontile, Oleodotto), non deve essere superiore alla massa dei contaminanti che sarebbe rilasciata dai due impianti TAF 1 e Modulo DECO operanti nelle migliori prestazioni raggiungibili nel trattare in modo separato rispettivamente i flussi area stabilimento-aree esterne e le aree meridionali (Aree Is Campus, DECO, Radice Pontile, Oleodotto). Nel caso questo obiettivo non sia raggiungibile si evidenzia l'opportunità di trattare ordinariamente tutte le acque emunte dalle aree Is Campus, DECO, Radice Pontile, Oleodotto al Modulo DECO.
  15. in riferimento al bilancio di materia (Tavola 13) devono essere chiariti i dati inerenti le concentrazioni dei fanghi disidratati (colonne 15 e 16) nell'ambito del tavolo tecnico con gli Enti locali.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel progetto di bonifica di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.

3. Resta salvo l'obbligo della Syndial SpA e della Ing. Luigi Conti Vecchi SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione del progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
4. La corretta esecuzione e il completamento del progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Città Metropolitana di Cagliari mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Gli elaborati relativi al progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 22 febbraio 2017.

#### **ART. 2**

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nel Progetto medesimo.

#### **ART. 3**

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Syndial SpA e la Ing. Luigi Conti Vecchi SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del progetto di cui all'articolo 1, ne dovranno dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Syndial SpA e dalla Ing. Luigi Conti Vecchi SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ART. 4**

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi così come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, la Syndial SpA e la Ing. Luigi Conti Vecchi SpA dovranno prestare una fidejussione bancaria, in misura proporzionale alla rispettiva quota di pertinenza, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, stimato in € 1.820.000,00 (un milione ottocentoventimila euro).
2. Alla prestazione della fideiussione di cui al comma precedente, si intenderà superata la richiesta di garanzie finanziarie contenuta nell'articolo 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 228/STA del 19 maggio 2015.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Gaia Checcucci